

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 1950

(24^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati » (N. 1216) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 335 e <i>passim</i>
RICCIO, <i>relatore</i>	336 e <i>passim</i>
RIZZO Domenico	337 e <i>passim</i>
BOSCO	337 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista	337 e <i>passim</i>
MASTINO	338
ZOLI	339
PALERMO	340

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua,

Jannelli, Jannuzzi, Mastino, Palermo, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Varaldo e Zoli.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati » (N. 1216) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati ».

Nella riunione precedente, del 18 ottobre, la discussione fu sospesa sul punto di dover votare sopra un articolo 6-bis, proposto dal senatore Rizzo Giambattista. Questo articolo è così formulato:

« I dipendenti dello Stato, appartenenti alle prime quattro categorie della classificazione del personale statale, i quali sono stati collocati a riposo in seguito a domanda presentata anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, ma dopo il 25 luglio 1943, possono presentare domanda per essere riammessi in servizio purchè non si trovino nelle condizioni previste nelle lettere a), c), d), e), g) del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

24ª RIUNIONE (21 ottobre 1950)

« Sulla domanda che, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di riammissione in servizio, può farsi luogo all'applicazione delle norme dei commi 5° e 6° dell'articolo 2.

« Il provvedimento di riammissione in servizio ovvero il trattamento economico, di cui al comma 3 dell'articolo 6, decorre dalla data del precedente provvedimento di collocamento a riposo.

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, secondo gli ordinamenti ad essi applicabili, osservate le disposizioni del comma 7 dell'articolo 2.

« Qualora la domanda non sia accolta, al richiedente è esteso il trattamento economico stabilito per coloro che sono stati collocati a riposo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257 ».

L'articolo 6-bis, proposto dal senatore Rizzo Giambattista, riguarda quei dipendenti dello Stato che sono stati collocati a riposo in seguito a domanda presentata anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, ma dopo il 25 luglio 1943.

Alcuni di costoro avrebbero chiesto il collocamento a riposo in seguito a sollecitazioni o pressioni dei vari organi ministeriali. Quindi, osserva il senatore Rizzo Giambattista, sarebbe equo, giusto mettere costoro nelle stesse condizioni degli altri, cioè dar loro la facoltà di chiedere la riammissione in servizio purchè essi non si trovino nelle condizioni previste nelle lettere a), c), d), e), g) del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702.

Da parte dei senatori Parri, Ga. parotto e Mastino furono presentate due obiezioni. La prima obiezione riguarda la difficoltà dell'accertamento, inerente all'articolo proposto. Dopo decorsi sette anni — s'è osservato — è assai difficile accertare che chi abbia chiesto il collocamento a riposo sia stato indotto a questo passo da sollecitazioni e pressioni go-

vernative; potrebbe benissimo aver chiesto il collocamento a riposo per libera elezione, per convenienza personale.

È stato, poi, osservato da altri, — ed è la seconda obiezione — che da un punto di vista politico venir a risuscitare questa questione degli epurandi e degli epurati non è cosa nè opportuna, nè conveniente.

Pertanto, la maggioranza degli oratori intervenuti nel dibattito s'è dimostrata contraria a questo articolo 6-bis proposto dal senatore Rizzo Giambattista. Nello stesso parere è stato il relatore, senatore Riccio.

Giunti a questo punto, poichè nessuno chiede di parlare, non resta altro che procedere alla votazione dell'articolo in questione.

Metto ai voti, quindi, l'articolo 6-bis, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'articolo 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

Come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, la Camera dei deputati ha apportato all'articolo 7 del decreto legislativo anzidetto le seguenti modificazioni:

al primo comma, dopo le parole: « i segretari comunali », sono aggiunte le parole: « e provinciali »; e dopo: « giudizio di epurazione », sono aggiunte le parole: « o in seguito ad estinzione per amnistia del procedimento penale a loro carico ».

RICCIO, *relatore*. Mi dichiaro favorevole alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, facendo notare altresì, relativamente ai casi di estinzione per amnistia del procedimento penale, come si tratti di un principio già introdotto in base ad una modificazione apportata dalla stessa Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo in questione, modificazione da noi approvata nella precedente riunione del 18 ottobre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e delle quali già è stata data lettura.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

24^a RIUNIONE (21 ottobre 1950)

Chi approva le modificazioni anzidette è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

RIZZO DOMENICO. Per quel che riguarda l'articolo 11, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, faccio osservare che al secondo comma dell'articolo anzidetto si dice: « Le anzidette incapacità restano ferme nell'ipotesi di condanna per delitti preveduti nel titolo I del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, anche quando la condanna non comporti la interdizione dai pubblici uffici ed ancorchè sia intervenuta amnistia ».

Bisognerebbe, a mio avviso, precisare, aggiungendo dopo la parola « amnistia » le parole « dopo la condanna » che si tratta di amnistia impropria.

Se si trattasse, infatti, di amnistia propria, si avrebbe l'estinzione dell'azione penale e non si potrebbe, pertanto, avere la condanna.

PRESIDENTE. Ritengo che la dizione del secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo in questione non possa far sorgere dubbi nel senso indicato dal senatore Rizzo Domenico: evidentemente si tratta di amnistia impropria.

RIZZO DOMENICO. Credo invece che la dizione del secondo comma dell'articolo 11 possa far sorgere equivoci e noi potremmo allora dare il chiarimento da me specificato in sede di verbale.

BOSCO. All'articolo 12, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si stabilisce che le incapacità sancite dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, cessano di avere vigore; ma che le pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di escludere dagli appalti di opere pubbliche e dalle concessioni di servizi pubblici, con provvedimento insindacabile, le società e le imprese, i cui amministratori o titolari si trovino nelle condizioni di incapacità previste nell'articolo precedente.

Ora, riguardo all'insindacabilità dei provvedimenti di cui all'articolo in questione bisogna chiarire come tale insindacabilità fosse possibile quando fu emanato il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, ma che non è cosa possibile oggi dopo l'entrata in vigore

della Costituzione. A norma della Costituzione, infatti, oggi non esistono più atti amministratori insindacabili.

RICCIO, *relatore*. Vorei far notare una cosa: quando nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si parla di provvedimenti insindacabili, si intende parlare di provvedimenti che non toccano la sfera dei diritti individuali di questo o di quel soggetto, perchè si tratta di norme dirette alla generalità dei cittadini che si trovino nelle condizioni di incapacità previste all'articolo 11 del decreto legislativo in questione. C'è un diritto di insindacabilità delle pubbliche Amministrazioni nello stabilire queste norme per gli appalti di opere pubbliche e la concessione di servizi pubblici, norme, quindi, che non vengono ad incidere sulle disposizioni costituzionali.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero chiarire che se anche fosse esatta l'interpretazione data dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, dal senatore Riccio, i provvedimenti di cui all'articolo anzidetto sarebbero sempre impugnabili: si tratta, infatti, di provare se esiste un interesse da parte di coloro che sieno stati colpiti da tali provvedimenti. Ritengo, quindi, che il criterio della insindacabilità, così come è stato consacrato nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, non regga nei confronti della vigente Costituzione.

BOSCO. L'abitudine di ratificare decreti legislativi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, consacrando disposizioni in contrasto con la Costituzione medesima, non mi sembra un sistema da approvare.

Quando in un decreto legislativo esiste una qualche disposizione in contrasto con la Costituzione, come nel caso in esame, noi abbiamo il dovere di modificarla.

Propongo, pertanto, di sopprimere nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, l'inciso « con provvedimento insindacabile ».

RICCIO, *relatore*. Dichiaro d'essere contrario all'emendamento proposto del senatore Bosco.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 12, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

24^a RIUNIONE (21 ottobre 1950)

7 febbraio 1948, n. 48, dal senatore Bosco, e consistente nella soppressione dell'inciso « con provvedimento insindacabile ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 13, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sul quale il senatore Rizzo Domenico ha chiesto di parlare:

Art. 13.

(Emanazione di norme integrative).

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici

RIZZO DOMENICO. Credo che approvare l'articolo 13 così come esso è formulato sarebbe delegare al potere esecutivo il potere del legislativo. Le norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente decreto legislativo me le spiego, ma norme aventi valore di legge che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto stesso non possono essere di spettanza che del potere legislativo. Bisognerebbe pertanto specificare che in questo articolo si tratta di norme regolamentari per l'applicazione del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono d'accordo con il senatore Rizzo Domenico. Si tratta di un problema di indole generale che si ripresenta in una serie di provvedimenti legislativi sottoposti al nostro esame. Anch'io dunque ritengo che occorra precisare che le norme di cui si tratta nell'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sono norme regolamentari di esecuzione del decreto legislativo stesso.

BOSCO. Com'è noto la questione dei regolamenti non è disciplinata nella Costituzione,

tanto è vero che il senatore Ruini si è reso promotore di uno studio per regolare questa complessa materia; si tratta, cioè, di stabilire se il regolamento debba essere esclusivamente esecutivo per la necessaria applicazione della legge. La questione è molto discussa: sarebbe bene pertanto non pregiudicarla in questa sede. Risolvere infatti oggi un problema di questa importanza senza un'adeguata preparazione mi sembrerebbe pericoloso.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, mi sembra che il senatore Rizzo Domenico si sia preoccupato di non accordare con l'articolo 13 in discussione una delega legislativa. Il senatore Rizzo Domenico ha detto: « bisognerebbe specificare che nell'articolo 13 si tratta di norme regolamentari per l'applicazione del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 », ed io credo che si possa accettare una modifica in tal senso dell'articolo in questione.

Siccome nell'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, non si ha una delega secondo le norme dell'articolo 76 della Costituzione il Governo, per il caso in esame, non può arrogarsi il diritto di legiferare.

RIZZO DOMENICO. Sono d'accordo con il senatore Bosco nel rinviare la soluzione di questo problema. Però la mia preoccupazione deriva dalla espressione contenuta nell'articolo 13: « norme necessarie per l'integrazione di norme, ecc. ». Dato, infatti, che l'integrazione di norme non può aversi se non attraverso norme legislative, occorre che il disposto dell'articolo 13 non si intenda nel senso che il potere esecutivo possa, con norme di contenuto legislativo e non regolamentare, integrare disposizioni legislative. Concordo, quindi con l'ordine di idee espresse dal Presidente e presento il seguente emendamento: aggiungere dopo la parola « norme » l'altra « regolamentari ».

MASTINO. Se ho ben compreso il senatore Rizzo Domenico vorrebbe che fossero soppresse nell'articolo 13 le parole « per l'integrazione di quelle del presente decreto e » e fosse aggiunta alla parola « norme » la parola « regolamentari ». Ma allora si avrebbe la seguente dizione « saranno emanate norme regolamentari per adeguare le disposizioni del decreto alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

24^a RIUNIONE (21 ottobre 1950)

Stato ». Così facendo si verrebbe a restringere il campo dell' potestà regolamentare. A mio avviso bisogna invece dire « saranno emanate le norme regolamentari del presente decreto e quelle necessarie per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato ».

RIZZO DOMENICO. Faccio una formale proposta di emendamento: aggiungere nell'articolo 13 dopo le parole « le norme » la parola « regolamentari », lasciando invariato il resto dell'articolo 13 stesso.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritengo che la proposta di emendamento del senatore Rizzo Domenico non solo non risolve la questione ma la pregiudichi in senso opposto a quello da lui desiderato. Difatti aggiungendo nell'articolo 13 alla parola « norme » la parola « regolamentari » e lasciando invariato il resto dell'articolo 13 stesso si verrebbe ad ammettere che possano essere emanate norme regolamentari di integrazione, con il che verremmo a riconoscere che nell'attuale ordinamento sia possibile emanare anche i famosi regolamenti indipendenti stabiliti dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100. Ora, occorre richiamarsi all'origine del disposto dell'articolo in esame. Nel momento in cui fu emanato il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, il Governo aveva potestà legislativa e la esercitava attraverso le deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Con l'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, il Governo, facendo uso del suo potere legislativo, ha dato non a se stesso ma ad alcuni organi del Governo stesso, non più al Consiglio dei Ministri ma al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con altri Ministri direttamente interessati, il potere di integrare le norme del decreto anzidetto e di adeguare le disposizioni del decreto stesso alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato. Quindi in sostanza, in base all'ordinamento allora vigente, o richiamandosi ad una delega del potere legislativo a quello esecutivo, o richiamandosi alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, la disposizione dell'articolo in discussione sarebbe legittima. Oggi o chiudiamo gli occhi, o, se affrontiamo il problema, esso non può essere risolto attraverso la semplice inser-

zione nel disposto dell'articolo 13 di una parola « regolamentari » che complicherebbe il problema stesso perchè si verrebbe ad ammettere la possibilità dei regolamenti indipendenti.

Per tanto, mentre sono favorevole alla prima proposta del senatore Rizzo Domenico, non sono favorevole alla seconda.

RIZZO DOMENICO. Effettivamente questo articolo 13 nasce in un momento di particolare delega al potere esecutivo da parte del potere legislativo. Questa possibilità, oggi, non può sussistere senza l'osservanza delle precise norme dettate dall'articolo 76 della Costituzione,

L'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, pertanto a mio avviso, dovrebbe essere soppresso e faccio una formale proposta di emendamento in questo senso. Subordinatamente mantengo l'altra mia proposta di emendamento: aggiungere, cioè, nell'articolo anzidetto, alla parola « norme » la parola « regolamentari ».

ZOLI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 13. Se tale soppressione infatti fosse approvata, nel caso in cui il Governo si fosse avvalso della facoltà prevista dall'articolo in questione, noi verremmo ad annullare tutto quello che è stato fatto. Dopo il 7 febbraio 1948 possono essere state emanate le norme di cui all'articolo 13 e noi oggi non possiamo affermare che questo non poteva essere fatto. Per queste considerazioni è meglio approvare il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

RICCIO, relatore. Per le considerazioni espresse dal senatore Zoli mi associo alla proposta di lasciare invariato il testo dell'articolo 13.

RIZZO DOMENICO. Insisto nel mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 13, proposto dal senatore Rizzo Domenico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento proposto allo stesso articolo 13 del senatore Rizzo Domenico: aggiungere, cioè, dopo la parola « norme » l'altra « regolamentari ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

24^a RIUNIONE (21 ottobre 1950)

Resta così immutato il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

Metto ora ai voti il testo dell'articolo unico del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e approvate dal Senato e dalle modificazioni apportate dal Senato al testo del decreto legislativo anzidetto.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« La sezione speciale del Consiglio di Stato per la epurazione, istituita dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, cesserà di funzionare dopo la decisione dei ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48

« I ricorsi proposti successivamente alla data suddetta saranno decisi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la osservanza delle ordinarie norme di procedura ».

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, quando per gli stessi fatti non abbia avuto luogo per qualsiasi motivo il procedimento di epurazione. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare ».

Art. 6. — Fra il secondo comma e il terzo è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dei due decreti legislativi richiamati nella prima parte del presente articolo, nonché contro il provvedi-

mento che decide sulla opposizione relativa, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: e lo stesso ricorso giurisdizionale, nei sessanta giorni dalla data della comunicazione, è sempre ammesso contro l'eventuale nuovo provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri ».

Art. 7. — Al primo comma, dopo le parole: « i segretari comunali », sono aggiunte le parole: « e provinciali »; e dopo: « giudizio di epurazione », sono aggiunte le parole: « o in seguito ad estinzione per amnistia del procedimento penale a loro carico ».

Art. 12. — È soppresso l'inciso: « con provvedimento insindacabile ».

PALERMO. Il Gruppo comunista vota contro il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, perchè il Governo, data l'importanza della materia, il 7 febbraio 1948 avrebbe dovuto avere la sensibilità di attendere la convocazione del Parlamento. Poichè il decreto legislativo anzidetto nel suo spirito informatore era ispirato alla sanatoria dei giudizi di epurazione contro i fascisti in vista delle elezioni politiche, il Gruppo comunista dichiara di votare contro.

RIZZO DOMENICO. La dichiarazione del senatore Palermo è analoga a quella che avrei fatto io a nome del Gruppo socialista. Anche, quindi, il Gruppo socialista vota contro il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico di cui ora è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,15.